

FRANCESCO PETRILLO, *La lezione di Antonio Rosmini-Serbati. Principi giuridici fondamentali e diritti umani* (Ulisse, Collana di studi e ricerche, 2), Chieti, Edizioni Solfanelli 2012

Nel suo recente studio sulla *Filosofia del diritto* di Rosmini, Francesco Petrillo propone una prospettiva originale che si discosta notevolmente dai paradigmi di Capograssi e Cotta, che rappresentano le due prospettive finora più influenti nel determinare l'interpretazione e la valutazione di quest'opera fondamentale di Rosmini, ancora troppo poco studiata. Dal suo punto di vista di studioso della filosofia del diritto gentiliano, Petrillo rinnova la chiave interpretativa metafisica traducendola in una specifica finalizzazione propria del giuridico, a partire dall'ipotesi che in Rosmini la filosofia teoretica troverebbe il proprio fine nell'azione. E se per Rosmini quest'ultima non è politicizzabile, nel senso che la sua "esperienza giuridica" (Capograssi) pone dei "limiti della politica" (Cotta), Petrillo radicalizza questa posizione nella ricerca dei principi giuridici non tanto del diritto applicato, quanto e soprattutto del diritto puro stesso, vale a dire dell'essenza del giuridico metafisicamente insito nel «rapporto Dio-mondo-uomo» (41; cfr. 23, 72); e in questo senso egli pone al centro la domanda autenticamente rosminiana, ossia quella che tralascia la deduzione metafisica classica del diritto come invero della morale, e si concentra invece sui principi intrinseci del diritto puro, rinvenibili soltanto in una considerazione metafisica dell'azione (88): «lo studio dei principî fondamentali del diritto in Rosmini è studio della morale e non dell'etica» (55). In quest'ottica, evidentemente, per la prima volta la *Filosofia del diritto* del Roveretano viene sganciata dalla sua collocazione all'interno del pensiero politico – collocazione d'altronde prevista dallo stesso Roveretano nell'introduzione a quest'opera – per essere situata in una dimensione metafisica propria, al pari, se non addirittura più, della stessa *Teosofia*. Ciò, qualora si consideri la tesi di Petrillo sulla finalità pratica dell'intera

speculazione rosminiana, la quale si rivela peraltro il principio della sua lettura gentiliana: «[l]a legge è pel soggetto stesso l'atto del suo realizzarsi» (Gentile, *I fondamenti della filosofia del diritto*, 81). Perciò, «[i]l sistema rosminiano della morale non è [...] un sistema fondato sulla metafisica, o sull'etica sociale, o sull'ordine giusnaturalistico [in quanto questi "sistemi" sono considerati le classiche scienze teoretiche antecedenti alla prassi che quindi impediscono la derivazione del diritto come principi metafisici immanenti alla prassi stessa; M.K.]. È un sistema che fa del diritto una scienza esclusivamente derivata dall'uomo e dal rapporto tra gli uomini, proprio in relazione alla duplice e complessa natura umana» (64).

Poiché dunque Petrillo legge la *Filosofia del diritto* di Rosmini come un'autentica «teoria generale del diritto» (33), il suo lavoro costituisce un nuovo paradigma interpretativo della stessa, e la apre ad una maggiore utilizzabilità giuridica. Questa si concretizza nella distinzione tra «diritto puro», e «diritto derivato» o «diritto applicato», e tale «derivazione», che non è una deduzione metafisica in senso classico ma ricorre ad una sorta di ermeneutica della libertà, richiede un metodo che emerge inevitabilmente nel momento in cui si adotta una prospettiva hegeliano-neoidealistica. A tutta ragione Petrillo vuole innanzitutto liberare quest'ultima da pregiudizi sbagliati (14-31), riconducendola, anche grazie all'aiuto di Rosmini, ad una metafisica dell'azione che si declina nel rapporto tra diritti e doveri giuridici. In questo senso, «l'idealità della giuridicità» in Rosmini, andrebbe «intesa come giustizia dell'uomo e per gli uomini, da applicare, di volta in volta, ai casi reali concreti» (65). Per tale motivo, sottolinea Petrillo, si tratta di «fare derivare il diritto *derivato* dal diritto *puro* per ricondurre quest'ultimo, nella sua inseità di diritto *puro* come diritto *applicato* – e non meramente e semplicemente come *diritto derivato* – ai fatti reali» (33). Così si costituisce l'autonomia del giuridico in Rosmini: «[l]a filosofia del diritto rosminiana cerca costantemente invece di svincolarsi dalla religione e dall'ideologia per guadagnarsi un ambito esclusivo di pensiero e di operatività, possibilmente di là dal giusnaturalismo metafisico e razionale, fino a proporsi come una morale

antropologica universale» (72). E persino «[r]itornare al dio, o a Dio, è già un limite per un principio fondamentale da riconoscersi nella purezza del rapporto tra diritto e dovere, al di là di forme di volontà riduzionistiche rispetto alla scelta umana individuale» (75; cfr. 64, 89).

La radicalizzazione attualistica di Rosmini – che autonomizza il diritto nei confronti della gnoseologia, della morale e della religione, e che quindi interpreta le prime parti della *Filosofia del diritto* non come una “fondazione” metafisica del diritto, ma come il momento in cui tutti gli elementi del pensiero rosminiano sfociano nel diritto e trovano la loro vera realizzazione in esso – corrisponde quindi, per forza di cose, a un’intellettualizzazione del diritto stesso nell’opera del Roveretano: il «*diritto derivato* [...] con la morale trova un nesso soltanto se si tiene conto della forza gnoseologico-volitiva dell’arte di derivarlo dal diritto puro in sede di applicazione» (35). La morale quindi non è interpretata come «riconoscimento pratico» pregiuridico, nel senso in cui Rosmini la vuole intendere, che, in altre parole, è riconoscimento volitivo, amativo, e in quanto tale espressione autentica di libertà come realizzazione extra-conoscitiva della persona. Se nei suoi contenuti gnoseologico-volitivi, la morale confluisce senz’altro nel diritto, ciò non significa che questo valga anche nell’ambito della sua dimensione di dinamica autentica di libertà (secondo la trattazione che ne fa Rosmini nella *forma morale* dell’essere, la quale fa sì che quest’ultimo, non solo nella sua intelligibilità ma anche nella sua libertà, diventi realizzazione antropologica autentica). Per Rosmini la libertà, pur essendo conoscibile, non si risolve nella conoscibilità, e quindi conserva un momento extra-giuridico, appunto quello morale, che quindi costituirebbe – per usare le parole di Cotta – i “limiti del diritto” nel Roveretano. In Rosmini abbiamo quindi a che fare con un momento più hegeliano e meno gentiliano, nella misura in cui la sua riflessione è in accordo con l’esigenza kantiana riconosciuta anche da Hegel, quella cioè di un’irriducibile “negatività” della morale nei confronti del giuridico. E la presenza di questa dimensione, fa sì che in Rosmini l’identificazione tra “diritto” e “persona” non sia di natura gnoseologico-speculativa, quanto piuttosto

sto ontologico-antropologica. In questo senso essa trova sempre nella libertà un'eccedenza, la quale impedisce una riducibilità gnoseologica del diritto tramite la sua identificazione con il "dovere giuridico", che a sua volta, secondo l'interpretazione di Petrillo, deriverebbe dalla conoscibilità della libertà e costituirebbe in tal modo il diritto: «[l]a libertà, però, è già un principio fondamentale-giuridico, perché morale, quindi può essere conosciuta senza essere ri-conosciuta; può essere tutelata anche prima di essere agita dal soggetto che ne è titolare. La moralità non può essere data dalla volontà ri-conoscitiva, essa è già percepibile nella natura dell'uomo» (60). Invece, bisogna constatare che per Rosmini il dovere giuridico non viene necessariamente a coincidere con il dovere morale: quest'ultimo precede il primo in quanto confluisce nella definizione morale del "diritto" (quinto elemento della definizione del diritto, come ricordato anche da Petrillo; 90), e soltanto dopo tale definizione *morale* inizia la scienza *giuridica* con la determinazione del *dovere giuridico* di rispettare la libertà morale che si esprime nel diritto. Per Petrillo, invece, il quinto elemento della definizione del diritto è già *eo ipso* il *dovere giuridico* gnoseologicamente determinabile a partire dalla "conoscibilità" della libertà. Questa identificazione, però, a ben vedere, non esiste nella *Filosofia del diritto* di Rosmini, e anzi, a scanso di equivoci, il Roveretano sottolinea che «[s]ebbene adunque tutti i doveri giuridici siano morali, non tutti però i doveri morali sono giuridici; ma giuridici sono quelli che hanno per oggetto di rispettare, o sia di non togliere o guastare un'attività propria d'un'altra persona» (Rosmini, *Filosofia del diritto*, I, p. 135). Operando questa distinzione, Rosmini si dimostra più kantiano che non neoidealista, per cui non ci sembra corretto affermare che «[n]on è solo la moralità, o meglio, non è proprio la moralità a fondare il riconoscimento dei diritti, piuttosto è la coscienza intesa come conoscenza» (96). Bisogna tener ben presente, infatti, che la critica antikantiana di Rosmini, non è in verità diretta alla distinzione tra diritto e morale, ma al formalismo giuridico.

Senza dubbio la prospettiva di Petrillo – che interpreta la *Filosofia del diritto* in chiave hegeliana (per Petrillo: neoide-

alistica e attualistica), e in gran parte come critica ai presupposti kantiani (31) – è radicata nel testo rosminiano. Tuttavia tale approccio non deve certo obliterare quella premessa del sistema kantiano che Rosmini – del resto d'accordo con Hegel – ha sempre ritenuto valida, ossia quella di assumere come punto di partenza l'individuo libero. E tale libertà non si basa che su una fondazione morale della libertà in una dinamica di riconoscimento, che non è di per sé la determinazione teoretica dell'ambito del diritto e di quello del dovere, ma il riconoscimento delle dimensioni di libertà nel "regno dei fini" dove emerge la persona umana. Essa, per Rosmini, in prima istanza nel diritto individuale, personalizza il mondo secondo una teoria personalistica della proprietà, e poi, in un momento ulteriore, personalizza il mondo della libertà nelle tre società costitutive per l'esistenza umana. Ma se quest'analisi è corretta, allora il diritto non deriva meramente dalla prospettiva conoscitiva del *dovere giuridico*, come afferma invece Petrillo: «[l]a relazione di valore consiste nel rapporto duale diritto/dovere e non nella relazione soggetto/soggetto, di chiara memoria kantiana, edificata nella congerie della modernità» (83). «In tal senso, il diritto dell'individuo-persona si fonda sul dovere, su un dovere necessariamente originario. Il dovere non si pone, però, come un dovere politico o sociale, ma piuttosto, giuridico. È questo dovere giuridico a precedere il potere politico, così come la tutela dei diritti individuali precede la tutela dei diritti politici» (84). Quanto alla connotazione liberale ed anti-statalistica di questa impostazione, non possiamo che sottolineare l'importanza dell'interpretazione di Petrillo, che davvero sottolinea come tale dimensione non sia soltanto un risultato, ma un vero e proprio elemento metafisico strutturale del pensiero rosminiano. Nondimeno, proprio in quest'ottica ci sembra importante interpretare il diritto individuale e il diritto sociale, le due parti della *Filosofia del diritto*, come la derivazione concreta del diritto dal diritto puro, e quindi come momenti costitutivi della teoria del diritto. A questo punto, però, il semplice rapporto diritto/dovere non si apre verso un individualismo di soggetto/soggetto, ma verso una metafisica della libertà personalistica, ed emergono i due

momenti persona/cosa e persona/persona con i quali Rosmini recupera l'apporto importante della teoria kantiana. I diritti individuali fondamentali, quelli di cui ad es. Petrillo si occupa nell'ultima parte del suo studio (81-99), non si possono derivare dalla semplice relazione conoscitiva diritti/doveri ma soltanto, come sottolinea Rosmini, qualora si consideri la proprietà come metodo di derivare i diritti nel diritto individuale: «la parola *proprietà* è acconcissima a significarci quel *carattere* che contraddistingue l'esistenza de' diritti e de' doveri giuridici: perocchè in tal significato la proprietà costituisce una *sfera* intorno alla persona, di cui la persona è il *centro*; nella quale sfera niun altro può entrare; niuno potendo staccare dalla persona ciò che le è congiunto della detta congiunzione» (Rosmini, *Filosofia del diritto*, I, p. 159 ss.). E già precedentemente, il Roveretano aveva affermato: «il principio supremo de' diritti fu da noi posto nella persona o sia nella *libertà* personale; là dove quando cercammo il principio della derivazione e determinazione de' diritti, ricorremmo al concetto della *proprietà*» (ibid. I, p. 65), di cui però nel volume di Petrillo, che intende indagare meglio lo stesso principio della derivazione dei diritti, non vi è alcuna traccia. Bisogna infatti tener presente che, per Rosmini, la proprietà non si riduce al possesso materiale, ma significa realizzazione della persona nelle tre dimensioni ontologiche della sua esistenza: estensione e realizzazione intellettuale, reale e volitiva della sua personalità. I diritti fondamentali nascono, quindi, da una metafisica concreta della libertà, il che significa personalizzazione del mondo cosale e sociale – e non a caso, trattando della *società teocratica*, Rosmini colloca alla base del diritto sociale i diritti fondamentali individuali in una «società universale del genere umano», che deve essere rispettato da qualsiasi legislazione concreta. La persona, anche nel diritto, non si risolve nella determinazione astratta dei diritti e doveri giuridici, ma è realizzazione personalistica dell'essere nelle sue tre forme, e ciò sia a livello individuale che sociale, perché «il soggetto umano può essere inerente all'*essere* in tre modi: mediante l'intelletto, colla partecipazione della *verità*; mediante la facoltà di volere, colla pratica della *virtù*; e mediante il sentimento, colla

fruizione della *felicità* o della *beatitudine*» (Rosmini, *Filosofia del diritto*, I, p. 93). A ben vedere, questa determinazione della persona è il principio della derivazione sia del diritto individuale sia di quello sociale.

Occorre precisare che queste considerazioni intendono avviare un dialogo critico e proficuo con il testo di Petrillo, giacché senza questo studio non sarebbe stato nemmeno possibile proporre riflessioni del genere. Infatti, a tutt'oggi, il dibattito su quest'opera rosminiana non ha ancora raggiunto una forza analitica paragonabile a quella del lavoro di Petrillo. Pertanto, i ragionamenti appena svolti, mirano a valorizzare il suo approccio e a raccomandarlo agli studiosi del pensiero giuridico di Rosmini, perché mettono a fuoco la dimensione metafisico-teoretica della *Filosofia del diritto*, che non è solo "applicazione pratica" (la quale del resto può sembrare notevolmente condizionata dai tempi del Roveretano stesso), ma fulcro del suo pensiero teoretico. Per questo, lo studio di Petrillo che, a ragione, non teme la prospettiva neoidealistica, è particolarmente atto a contribuire ad una nuova comprensione di quest'opera nell'ambito degli studi rosminiani, come anche ad instaurare un confronto interdisciplinare sulla stessa. Pertanto non si può che consigliarlo fervidamente a coloro che si dedicano alla ricerca rosminiana e ai filosofi del diritto che ancora si ostinano a considerare il diritto come mero mezzo e strumento della politica.

*Markus Krienke*